

“At qui in alia civitate sunt, hi si vivunt aliter atque nos vivimus in civitate nostra, nos utique non offendunt”

PRESENTAZIONE ED OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Alberico Gentili, laureatosi a Perugia in Diritto civile, per molti anni esercitò l'avvocatura nella città di Ascoli. Rientrato a San Ginesio, sua città natale, fu incaricato di redigerne lo Statuto municipale e di varie ambascerie, fino a quando per motivi di religione fu costretto a fuggire. Nel 1580 si rifugiò in Inghilterra con il padre Matteo e il fratello minore Scipione, perché sospettato di eresia.

Nella esperienza emblematica delle migrazioni generate dalle persecuzioni religiose nell'età della Riforma e della Controriforma, il Gentili è un testimone ai più alti e noti livelli della durezza della condizione di tutti coloro che, spinti da situazioni politiche o motivazioni religiose, sono costretti ad abbandonare gli affetti, gli averi e la patria. Sulla durezza, insieme drammatica e liberatoria, della scelta della fuga, lo stesso Gentili scriveva: “*Durum spoliari patria, fortunis*” (È terribile essere privati della patria e dei beni); “*Libertas religioni debetur*” (Alla religione serve libertà); “*Inaudita praedicatio quae verberibus exigit fidem*” (La religione, per sua natura, non tollera che qualcuno vi sia costretto con la violenza); “*Coniugium quoddam Dei et hominis est religio*” (La religione esprime un rapporto tra uomo e Dio, non tra uomo ed uomo) [De Iure Belli, 1598].

Nell'autunno del 1580 si recò ad Oxford dove, grazie all'intercessione del favorito della Regina Elisabetta I d'Inghilterra, Sir Robert Dudley, Conte di Leicester e Cancelliere dell'Università, ottenne l'incarico di insegnare diritto civile. Nel 1587 gli fu conferito dalla Regina l'incarico a vita alla Cattedra regia di diritto civile presso l'Università di Oxford, ed in seguito di Cancelliere dell'Ateneo. Il Gentili è noto soprattutto come uno dei massimi studiosi del diritto internazionale, da lui considerato come uno strumento attraverso cui pacificare l'Europa del XVI secolo, dilaniata dalle lotte di religione.

Nel 1598 viene pubblicato il *De Iure Belli*. Quest'opera, per l'ampiezza e l'intrinseca densità storica dei problemi trattati, costituisce una summa della cultura politico-giuridica del Gentili e anche una sorta di grande commentario delle massime questioni politiche e religiose del tempo. L'obiettivo scientifico di costruire una teoria etico-giuridica delle relazioni internazionali era destinato a conferire al *De Iure Belli* il significato di un contributo di rilievo nell'ambito della nascente scienza internazionalistica. Il Gentili aveva rivendicato la specificità dei fenomeni internazionali rispetto a quelli relativi all'ordine politico interno.

La sua “filosofia della guerra” consisteva nell'identificare i soggetti legittimati a muovere guerra e nel definire i criteri di giustizia che potevano giustificarla. Questo il senso della sua famosa definizione

della guerra: “*Publicorum armorum iusta contentio*”. Tale definizione comportava sia un effetto di restrizione nell'uso della forza, come pure una realistica accettazione della inevitabilità della guerra, sia pure a certe condizioni. La rivendicazione della natura giuridica e non teologica della materia costituisce un altro punto chiave della sua originalità, “*Silete Theologi in munere alieno*”. Inoltre, sul piano del significato etico, il *De Iure Belli* è famoso per la difesa della libertà di coscienza e della tolleranza religiosa. “*Religio eius est naturae, ut compelli ad eam invitus nullus debeat*”. Da questa premessa Gentili faceva dipendere la più forte condanna delle guerre di religione: “*At qui in alia civitate sunt, hi si vivunt aliter atque nos vivimus in civitate nostra, nos utique non offendunt*” (coloro che vivono in un altro Stato seguendo le loro usanze, mentre noi seguiamo le nostre, certamente non ci fanno alcun male).

Nonostante la notevole evoluzione che il diritto internazionale ha avuto sin dall'epoca in cui è vissuto il Gentili, e al di là del periodo di pace che oggi vive l'Europa, resta pur vero che “scontri” ed intolleranze, che si motivano con l'appartenenza a credi e religioni diverse, continuano, in forma più o meno grave, ancora oggi a manifestarsi. Sia le grandi questioni legate alla “guerra santa” contro l'Occidente promossa dall'integralismo islamico, che le più contenute, ma comunque importanti, vicende collegate alla pubblicazione delle vignette satiriche, all'indossare il velo islamico e all'esposizione del crocifisso nei luoghi e negli uffici pubblici, rappresentano tutti avvenimenti che costituiscono il perno intorno cui ruotano alcune forti tensioni di cui l'Europa contemporanea soffre.

A livello internazionale, il diritto alla libertà di religione è stato riconosciuto sin dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. L'art. 18 della Dichiarazione, infatti, garantisce espressamente il diritto alla libertà religiosa e, più in particolare, il diritto di qualsiasi individuo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, con la precisazione che tale diritto “implica la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare la religione individualmente o in comune, in pubblico o in privato, attraverso l'insegnamento, le pratiche religiose, il culto e il compimento di riti”. Con una formulazione più o meno identica, le libertà in materia religiosa sono, successivamente, state inserite in tutti gli strumenti internazionali di natura convenzionale relativi alla salvaguardia dei diritti dell'uomo.

In relazione all'ordinamento giuridico europeo, la garanzia della libertà di religione è prevista nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma nel 1950. In particolare l'art. 9 della CEDU, al primo comma, riconosce ad ogni individuo il “diritto alla libertà di religione”, e sancisce le modalità di esercizio di tale diritto includendovi “la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti”. In relazione all'obbligo degli Stati contraenti di assicurare il diritto all'istruzione, inoltre, il Protocollo Addizionale n. 1, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, all'art. 2 rinvia alla necessità che in tale ambito lo Stato si adoperi affinché l'istruzione e l'insegnamento

siano impartiti nel rispetto delle “convinzioni religiose e filosofiche” dei genitori dell'educando.

In particolare, la garanzia della libertà di religione va intesa, in primo luogo, secondo una accezione negativa, nel senso che nessuno può essere direttamente coinvolto in attività religiose se non lo desidera e se non sia membro di una data comunità religiosa. Inoltre, l'art. 9, interpretato sistematicamente con l'articolo 14 della CEDU, sancisce l'obbligo per lo Stato di non far discendere dall'appartenenza di un individuo ad una religione privilegi o svantaggi che determinerebbero una ingiustificata discriminazione di tali soggetti ed una inammissibile violazione di entrambe le disposizioni. Per quanto riguarda l'accezione positiva della garanzia della libertà di religione, gli Stati contraenti della CEDU sono, anche, obbligati ad adoperarsi affinché sia assicurata la tolleranza, e dunque sia consentito l'esercizio del pluralismo religioso e sia mantenuta la pace religiosa. Il secondo comma dell'art. 9 della CEDU disciplina i limiti ai diritti di libertà in materia religiosa; in proposito, è opportuno precisare che tali limitazioni riguardano esclusivamente il diritto all'esercizio di una religione e non invece il diritto generale alla libertà di religione, né il diritto di cambiare religione. Il fatto che la limitazione riguardi esclusivamente le forme di manifestazione del proprio credo si giustifica in base alla constatazione che in una società democratica nella quale coesistono più religioni fra la medesima popolazione, può essere necessario accompagnare tale libertà con limitazioni che tendono a conciliare gli interessi dei diversi gruppi ed assicurare il rispetto delle convinzioni di ciascuno. Dalla garanzia prevista dall'articolo 9 della CEDU scaturisce altresì la possibilità per lo Stato di adottare legittimamente le misure necessarie al fine di reprimere le condotte private ritenute incompatibili con il rispetto della libertà di religione altrui. Ad esempio, tale è il caso della comunicazione di informazioni e di idee in violazione dello spirito di tolleranza e della necessità di garantire il pluralismo religioso, che devono connotare ogni società democratica.

Nell'ambito dell'Unione europea, la garanzia alla libertà di religione, originariamente tutelata in quanto principio generale del diritto comunitario derivante dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, è stata inserita nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza nel 2000, e successivamente inclusa nella Parte II del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il diritto garantito dall'art. 10 della Carta di Nizza corrisponde a quello previsto dall'art. 9 della CEDU e, ai sensi dell'art. 52, par. 3 della Carta ha significato e portata identici anche in relazione alle limitazioni che ad esso possono essere apportate.

Il seminario di studio “*Il diritto alla libertà di religione in Europa dalla vicenda umana e scientifica di Alberico Gentili alle problematiche odierne*” si propone di affrontare il tema dello sviluppo e delle garanzie accordate alla libertà di religione nel contesto europeo, secondo una prospettiva di indagine storico-giuridica, che alla luce degli avvenimenti recenti che hanno caratterizzato il contesto europeo e mediterraneo, confronti lo standard di tutela sostanziale rispetto alla evoluzione della prassi.

Saluti

PASQUALE CIRIELLO

Magnifico Rettore dell'Università
degli Studi di Napoli "L'Orientale"

PEPE RAGONI

Presidente del Centro Internazionale Studi Gentiliani
Segretario del Comitato Nazionale Alberico Gentili

Introduce e presiede

GIUSEPPE CATALDI

Professore ordinario di Diritto internazionale
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
Responsabile della Sede di Napoli dell'ISGI-CNR
Titolare della Cattedra Jean Monnet
"La tutela dei diritti umani nell'Unione europea"

Interventi programmati

PROF. DIEGO PANIZZA

Facoltà di Scienze Politiche
Università degli Studi di Padova

PROF. CARLO FOCARELLI

Facoltà di Scienze Politiche
Università degli Studi di Perugia

PROF. AGOSTINO CILARDO

Facoltà di Studi arabo-islamici e del Mediterraneo
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"

Conclude

BENEDETTO CONFORTI

Professore emerito di Diritto internazionale
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Giudice emerito della Corte europea dei diritti dell'uomo
Accademico dei Lincei

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
"L'Orientale"
Dipartimento di Scienze Sociali



COMITATO NAZIONALE
ALBERICO GENTILI


Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto Studi Giuridici Internazionali
Sezione di Napoli


Commissione europea

Seminario organizzato in collaborazione con
Comitato Nazionale Alberico Gentili
Cattedra Jean Monnet "La tutela dei diritti
umani nell'Unione europea"

con il Patrocinio
del Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione Generale per i beni librari
e gli istituti culturali

CATTEDRA "JEAN MONNET"

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
NELL'UNIONE EUROPEA

*Il diritto alla libertà di religione in Europa
dalla vicenda umana e scientifica di
Alberico Gentili alle problematiche odierne*

SEMINARIO DI STUDIO

in occasione del IV centenario della morte di
Alberico Gentili
(San Ginesio 1552 - Londra 1608)

Napoli, 6 novembre 2007, ore 15.00
Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale"
Sala Conferenze – Palazzo du Mesnil
Via Chiatamone 61/62